

## STRALCIO ARTICOLI REGOLAMENTO ORGANICO RIGUARDANTI IL VINCOLO E LA PROCEDURA DI SVINCOLO DEGLI ATLETI.

### **ART. 15 - TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO ATLETI AGONISTI**

1. Con il tesseramento in favore di una Società sportiva affiliata l'atleta si impegna a fornire in esclusiva alla stessa, per la stagione sportiva cui è riferito, le proprie prestazioni sportive ed a seguire, sempre in esclusiva, i programmi di preparazione atletica e tecnica della Società sportiva con la quale è tesserato.
2. Il tesseramento atleti può essere richiesto a partire dall'ottavo anno di età (per i settori artistico e corsa) e dal decimo anno di età per il settore Hockey.
3. Il tesseramento è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data di richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato richiesto.
4. Nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento l'atleta o, in caso di minore, l'esercente la potestà genitoriale, deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alle normative riguardanti il doping ed il vincolo sportivo. Deve altresì dichiarare di accettare quanto disposto in materia di vincolo, di giustizia nonché sottoscrivere l'obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping.
5. Gli atleti possono prendere parte all'attività negli specifici settori Federali: Artistico, Corsa, Hockey, per i quali sono tesserati.
6. Le Società sportive devono inoltre acquisire la documentazione sanitaria riguardante l'idoneità dei propri atleti alla pratica della disciplina sportiva prescelta, prescritta dal decreto del Ministero della Sanità del 18/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e conservarla agli atti, sotto la propria responsabilità.
7. Le Società sportive, sotto la diretta responsabilità del Legale Rappresentante, devono vigilare affinché la validità del certificato medico di idoneità sportiva agonistica copra l'intera durata del tesseramento.

#### **Costituzione del Vincolo**

8. A partire dall'inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 12° anno di età, con il tesseramento si costituisce anche il vincolo a favore della Società sportiva, per una durata massima di 4 anni; il vincolo si costituisce anche dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono i 16 e i 20 anni. A partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 24° anno di età, la durata del vincolo è annuale.
9. Il vincolo consiste nella possibilità, per la Società sportiva vincolante, di rinnovare automaticamente il tesseramento dell'atleta per un periodo massimo di 4 anni a fronte dei doveri che la Società sportiva assume nei confronti dell'atleta di cui all'art. 7 lettera e) dello Statuto Federale.

#### **Trasferimento del Vincolo**

10. Il vincolo può essere trasferito tramite il nulla osta da parte della società sportiva con cui l'atleta è tesserato (trasferimento) secondo le modalità previste al successivo art. 19.

#### **Decadenza del Vincolo**

11. Il vincolo decade:
  - a) per mancata riaffiliazione della Società sportiva entro la scadenza prevista, escluso il periodo di riaffiliazione con mora;
  - b) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta, entro i termini previsti dalle Norme annuali;
  - c) a seguito degli altri casi di cessazione della Società sportiva di tesseramento previsti all'art. 07;

- d) nelle sole discipline dell'hockey, per rinuncia od esclusione della squadra da un Campionato Seniores in corso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che hanno preso parte al campionato in cui si è verificata l'esclusione o la rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra si ritira o viene esclusa rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali;
- e) nelle sole discipline dell'hockey, per mancata iscrizione o rinuncia al Campionato Seniores, prima dell'inizio del campionato stesso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che, in base alle norme vigenti, non possono giocare in nessuna altra squadra della Società sportiva che non si è iscritta o rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra che non si iscrive o rinuncia, che in base alle norme vigenti non possono giocare in nessuna altra squadra della stessa Società sportiva, rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali;

### **Scadenza naturale del vincolo**

12. Il vincolo scade naturalmente al termine della stagione sportiva nel quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno, il 24° anno e in tutti gli anni successivi al 24° anno di età.

Alla scadenza prevista al 16° o al 20° anno di età, prima di sottoscrivere un nuovo tesseramento con altra Società sportiva, la Società sportiva che tesserava l'atleta, è tenuta al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla Società sportiva d'origine come previsto dall'art. **22**, salvo rinuncia espressa della Società sportiva avente diritto.

13. Per il nuovo tesseramento nella stagione sportiva successiva a quella del compimento del 34° anno di età e per tutte le stagioni a seguire non è dovuto il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica.

### **Scioglimento del Vincolo**

14. Il vincolo può essere sciolto anticipatamente rispetto al termine naturale, a seguito di provvedimento del giudice come previsto dai successivi art. **20** e **21**.

### **Norme generali sul vincolo**

15. In tutti i casi di trasferimento, decadenza, scadenza naturale e scioglimento del vincolo, gli atleti devono esprimere il consenso alla costituzione di un nuovo vincolo con un nuovo tesseramento.

16. Il vincolo non si applica:

- per le categorie degli amatori (non agonisti);
- fino al termine della stagione sportiva in cui l'atleta compie il 12° anno;
- a partire dalla stagione sportiva successiva a quello in cui compie il 24° anno di età;

17. Fino alla costituzione del primo vincolo (stagione successiva al compimento del 12° anno), è possibile tesserarsi con altra società sportiva in qualunque momento della stagione sportiva, su semplice richiesta dell'esercente la potestà genitoriale, con il solo obbligo di darne comunicazione scritta a FIHP e alla Società sportiva con cui si interrompe il tesseramento, secondo le procedure previste;

18. In quest'ultimo caso, se l'atleta ha svolto nel corso della stagione sportiva con una precedente Società sportiva di tesseramento, attività agonistica federale con diritto di punteggio in sede assembleare, così come previsto dall'art. **31** dello Statuto federale, non potrà svolgere attività agonistica con altra Società sportiva, nella medesima stagione sportiva, con eccezione delle discipline dell'hockey.

## **ART. 20 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO - FATTISPECIE**

1. Il vincolo sportivo può essere sciolto anticipatamente. Competente ad esaminare l'ammissibilità delle domande di scioglimento del vincolo è il Giudice Sportivo Nazionale del settore per il quale l'atleta è tesserato.

2. Il nuovo tesseramento potrà decorrere dal giorno successivo al provvedimento di scioglimento del vincolo. L'atleta però potrà partecipare all'attività agonistica solo nel caso in cui non abbia svolto attività Federale nel corso della stagione sportiva per la quale è attivato il nuovo tesseramento.

3. In caso di scioglimento del vincolo è dovuto, se richiesto dalla società sportiva cedente, un premio di addestramento e formazione tecnica, con riferimento a quanto previsto all'art. 22, che dovrà essere corrisposto dalla Società sportiva che opererà il nuovo tesseramento successivo allo scioglimento del vincolo stesso.

4. Lo scioglimento del vincolo può configurarsi nelle seguenti condizioni:

**a) cambio di residenza dell'atleta**

Nel caso in cui l'atleta trasferisca la propria residenza in comune diverso da quello nel quale ha sede la Società sportiva di vincolo, e sempre che tale trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica, potrà presentare domanda di scioglimento del vincolo al Giudice Sportivo Nazionale del settore competente.

Per quanto riguarda il settore hockey il cambio di residenza costituisce motivo di scioglimento del vincolo sportivo, limitatamente agli atleti che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età.

**b) mancata assistenza tecnica da parte della Società sportiva**

Le Società sportive affiliate sono tenute a fornire la necessaria assistenza tecnica ai propri atleti tesserati, tra l'altro, per mezzo di tecnici in possesso di una delle qualifiche tecniche rilasciate dalla FIHP. Esse devono inoltre consentire e facilitare la partecipazione dei propri atleti alle gare alle quali sono idonei a partecipare. In conseguenza di grave inosservanza dei suddetti doveri, protrattasi per almeno una stagione sportiva, gli atleti possono presentare domanda, motivata e documentata, di scioglimento del vincolo al Giudice Sportivo Nazionale del settore competente.

**c) mancata partecipazione all'attività sociale per volontà dell'atleta**

La mancata partecipazione all'attività agonistica dipendente dalla volontà dell'atleta, non comporta la decadenza del vincolo sportivo.

In questo caso l'atleta potrà essere tesserato per altre Società sportive solo dopo un'inattività protratta di almeno una stagione sportiva.

Gli atleti devono darne comunicazione alla Società sportiva e alla FIHP entro il 60 giorni dall'inizio della stagione sportiva e devono comunque presentare domanda di scioglimento del vincolo, motivata e documentata, nei termini previsti, al Giudice Sportivo Nazionale del settore competente.

**d) cambio di disciplina sportiva**

Nel caso in cui un atleta decida di interrompere la pratica di una determinata disciplina federale a favore della pratica di un'altra disciplina federale, può presentare domanda di scioglimento del vincolo, motivata ed indicando nel particolare la nuova disciplina che si intende praticare, al Giudice Sportivo Nazionale del settore competente della disciplina che si intende abbandonare.

La richiesta può essere inoltrata solo nel caso in cui la propria Società sportiva di vincolo non abbia partecipato a gare e manifestazioni nella nuova disciplina scelta dall'atleta nella stagione precedente a quella per la quale l'atleta intende cambiare disciplina.

A seguito della decisione di scioglimento del vincolo da parte del Giudice il vincolo viene sciolto solo al verificarsi del tesseramento per la nuova Società sportiva affiliata per la disciplina prescelta dall'atleta. L'atleta che ottiene lo scioglimento del vincolo per cambio disciplina non potrà tesserarsi con nessuna Società sportiva per la disciplina abbandonata nelle 2 stagioni sportive successive a quella in cui è avvenuto lo scioglimento del vincolo.

## **ART. 21 - SCIoglimento del vincolo – PROCEDURA**

1. La domanda di scioglimento del vincolo va presentata, per il tramite della Segreteria Generale, al Giudice Sportivo del Settore di competenza:
  - al verificarsi della condizione per quanto previsto al precedente art. **20**, comma 4 punto a)
  - dal 1° luglio al 31 agosto per i casi di cui all'art. **20** comma 4 punti b), c) e d).
2. La domanda, in forma scritta, firmata dall'atleta o dagli esercenti la patria potestà genitoriale se minorenni, deve essere motivata e documentata e deve contenere l'impegno dell'atleta a versare alla Società sportiva di vincolo tutte le somme alla stessa dovute a qualsiasi titolo e riferite all'anno di tesseramento in corso.
3. Copia della domanda deve essere contestualmente inviata, a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata), alla Società sportiva di vincolo. La copia della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio della domanda alla Società sportiva di vincolo deve essere allegata a quella trasmessa alla Segreteria Generale.
4. Entro sette giorni dal ricevimento della notifica della domanda di scioglimento anticipato del vincolo, la Società sportiva di vincolo può proporre le proprie eccezioni e deduzioni con memoria da inviare a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata) alla FIHP, nella quale dovrà essere contenuta l'eventuale richiesta del premio di preparazione e addestramento.
5. Copia della memoria deve essere inviata, entro lo stesso termine, dalla società sportiva, con lo stesso mezzo, all'atleta e, copia della ricevuta della raccomandata deve essere inviata alla FIHP.
6. In presenza delle motivazioni di cui all'art. **20**, punto b (mancata assistenza tecnica da parte delle Società sportiva) o punto c (mancata partecipazione all'attività sociale per volontà dell'atleta), l'interessato può richiedere entro sette giorni dalla ricezione della richiesta dell'indennità di cui sopra, l'intervento del Giudice Sportivo Nazionale di Settore per la determinazione dell'indennità di addestramento e formazione tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'art. **22** comma 1.
7. Tale richiesta dovrà essere inviata contestualmente a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata) alla società sportiva interessata. Copia della relativa ricevuta deve essere inviata alla Segreteria Generale.
8. Tutte le comunicazioni sopra indicate possono essere inviate con altro mezzo che assicuri l'eventuale ricezione da parte di tutti gli interessati.
9. Istruita la pratica, la Segreteria Federale la trasmette al Giudice Sportivo Nazionale competente per settore, il quale accerta la sussistenza delle cause di scioglimento anticipato del vincolo determinando, se ne ricorrono i presupposti, l'ammontare del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell'articolo **22**.
10. Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale è ammesso appello alla Corte Sportiva d'Appello secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

## **ART. 22 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA**

1. Le modalità di calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica sono definite, entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento alla stagione sportiva successiva, da una apposita delibera del Consiglio Federale.
2. Il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica non è dovuto nel caso in cui, per lo stesso atleta, sia già stato precedentemente corrisposto.
3. Il valore del premio di addestramento e formazione tecnica si riduce del 50% dopo un anno di mancato tesseramento e si azzerà dopo due anni consecutivi di mancato tesseramento.

## TASSA PER PROCEDIMENTO DI SVINCOLO ATLETA

<b>Contributo o Tassa</b>	<b>Quota in €.</b>
Istanza al Giudice Sportivo Nazionale per scioglimento del vincolo	100,00
Costituzione della società presso il GS avverso richiesta per scioglimento del vincolo	100,00

### MODALITA' DI CALCOLO DEL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" COSTITUZIONE DI UN NUOVO VINCOLO

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 10 Statuto Federale

Art . 15 e Art. 22 del Regolamento Organico

Delibera del C.F. n. 101 del 25/05/2018

#### PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

Il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato, nel momento della richiesta di costituzione di un nuovo vincolo per una società sportiva diversa da quella tenutaria del vincolo terminato, moltiplicando i punti acquisiti da un atleta in base ai parametri definiti al punto 1 per il valore del singolo punto definito al punto 2.

#### 1. CALCOLO DEI PUNTI ACQUISITI DA UN ATLETA

Un atleta acquisisce punti in base a:

- l'anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo;
- ai propri risultati agonistici relativi alle ultime quattro stagioni sportive complete.

##### 1.1 Anni di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo

Per ogni stagione sportiva (o frazione di stagione sportiva) di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo sportivo sono attribuiti i seguenti punti:

	Action	Artistico	Hockey pista	Hockey In line
Per ogni stagione	10	10	20	15
Per un massimo di:	40	40	80	60

##### 1.2 Valutazione dell'attività agonistica

Per i risultati relativi all'attività in Italia si considera il periodo compreso tra l'1 agosto e il 31 luglio a partire dalla stagione sportiva precedente a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo.

Per i risultati relativi alle attività internazionali (siano esse per club o per rappresentative Nazionali) si considera il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre a partire dall'anno precedente a quello in cui si costituisce il nuovo vincolo.

In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in base alle seguenti tabelle.

### Action:

Per ciascuno degli anni presi in esame sarà considerato, solo ed una sola volta, il miglior punteggio ottenuto dall'atleta.

	1°	2°	3°
Campionati Italiano seniores	20	15	10
Campionato Italiano di categoria	15	10	5
Campionato Europeo seniores	40	30	20
Campionato Europeo juniores	30	22	15
Campionato Europeo categorie inferiori	20	16	10
Campionato Europeo Seniores M/F	50	40	30
Campionato Mondiale seniores	80	60	50
Campionato Mondiale juniores	40	30	20

### Artistico:

	1°	2°	3°
Campionati Italiano seniores	20	15	10
Campionato Italiano juniores	15	10	5
Campionato Italiano di categoria inferiore federali	10	6	3
Campionato Italiano di categoria D.N.	6	3	2
Campionato Europeo seniores	25	18	12
Campionato Europeo juniores	20	15	10
Campionato Europeo categorie inferiori	15	10	5
Campionato Mondiale seniores	40	30	20
Campionato Mondiale juniores	30	20	15
Campionato Italiano gruppi	5	3	2
Campionato Europeo gruppi	10	5	3
Campionato Mondiale gruppi	12	8	5

Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a per campionati del mondo juniores/seniores sono assegnati 10 punti. Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a per campionati europei juniores/seniores sono assegnati 5 punti.

### Hockey Pista:

	1°	2°	3°	dal 4° posto
Campionato Italiano serie A1 Hockey (**)	30	25	15*	
Campionati Italiani Femminile (**)	30	25	15	
Campionati Italiani di categoria giovanile (***)	15	10	5	
Campionato Europeo Giovanile U 17	25	20	15	10
Campionato Europeo U 20	40	30	20	10
Campionato Europeo Seniores M/F	50	40	30	10
Campionato Mondiale U 20	40	30	20	10
Campionato Mondiale Seniores M/F	50	40	30	10

\* si considerano le due squadre semifinaliste dei play off scudetto

\*\* presenza in almeno la metà delle partite disputate dalla squadra

\*\*\* iscrizione sul modello H4 alle finali nazionali

Per ogni anno in cui l'atleta ha militato in gare ufficiali con le rappresentative regionali di categoria sono assegnati 5 punti.

Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a raduni ufficiali delle squadre nazionali italiane (u17, u20, u23, senior) sono assegnati 5 punti.

### Hockey in Line:

In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in base alla seguente tabella.

	1°	2°	3°	dal 4° posto
Campionato Italiano serie A1 Hockey	25	20	10*	
Campionati Italiani Femminile	25	20	10*	
Campionati Italiani di categoria giovanile (**)	15	10	5	
European Champions Cup (Attività per club)	40	20	15	
Euroleague (club)	30	15	10	
Confederation Cup (club)	25	10	5	
Campionato Mondiale Sr M/F (rappr Nazionale)	50	40	25	10
Campionato Mondiale U 20 (rappr Nazionale)	40	30	20	10
Campionato Europeo Sr M/F (rappr. Nazionale)	40	30	15	5
Campionato Europeo U 20 (rappr Nazionale)	25	20	15	5
Campionato Europeo U 18 (rappr Nazionale)	20	15	10	5

\* si considerano le due squadre semifinaliste dei play off scudetto

\*\* iscrizione sul modello H4 alle finali nazionali

Per ogni anno in cui l'atleta ha militato in gare ufficiali con le rappresentative regionali di categoria\*\* sono assegnati 2 punti.

Per ogni anno in cui l'atleta è stato convocato a raduni ufficiali delle squadre nazionali italiane (u18, u20, senior), o a tornei internazionali per rappresentative nazionali, sono assegnati 5 punti.

## **2. VALORE DEL PUNTO**

### **2.1 Costituzione del vincolo a 16 anni**

Il valore del punto è fissato in euro 10,00 Action e Artistico, euro 120 per Hockey Pista e euro 90 per Hockey in Line se la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del sedicesimo anno di età.

### **2.2 Costituzione del vincolo a 20 anni**

Il valore del punto è fissato in euro 8,00 Action e Artistico, euro 100 per Hockey Pista e euro 75 per Hockey in Line e la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del ventesimo anno di età.

### **2.4 Costituzione del vincolo a 24 anni**

Il valore del punto è fissato in euro 5,00 Action e Artistico, euro 80 per Hockey Pista e se euro 60 per Hockey in Line la costituzione del nuovo vincolo avviene dopo il compimento del ventiquattresimo anno di età.

## **3. MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL NUOVO VINCOLO**

La costituzione di un nuovo vincolo avviene contestualmente alla richiesta di tesseramento.

La richiesta di tesseramento, e quindi la costituzione del nuovo vincolo, deve essere fatta nel periodo compreso tra l'1 agosto e il termine di scadenza stabilito annualmente dal Consiglio Federale della stagione successiva a quella in cui l'atleta ha compiuto il sedicesimo o il ventesimo anno di età.

Nelle stagioni successive a quella in cui l'atleta compie il ventiquattresimo anno di età il vincolo ha durata annuale e si costituisce all'atto del tesseramento nei relativi termini previsti nella relativa stagione sportiva.

### **3.1 Nuovo vincolo con la stessa società sportiva**

Nel caso in cui decidesse di restare presso la società sportiva titolare del vincolo precedente, nella stagione sportiva successiva al compimento del sedicesimo o del ventesimo anno di età l'atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà una durata di quattro anni.

In tutte le stagioni sportive successive al compimento del ventiquattresimo anno di età, l'atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà durata di un anno.

### **3.2 Nuovo vincolo con società sportiva diversa**

Nel caso in cui decidesse di tesserarsi presso altra società sportiva, l'atleta deve sottoscrivere un nuovo tesseramento con essa, accompagnato dal modulo **TA11** che attesta l'avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica o la liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente.

Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta *a partire dalla stagione di introduzione di questa nuova normativa (2015)*; il modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo è equivalente alla quietanza di pagamento del premio.



Dopo il pagamento del premio, la durata del vincolo tra l'atleta e la nuova società sportiva sarà di quattro anni se l'atleta non ha compiuto il ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente e di un anno se l'atleta ha compiuto il ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente.

### **3.3 Mancata costituzione di un nuovo vincolo**

Nel caso in cui un atleta decidesse di non sottoscrivere nessun nuovo tesseramento e quindi nessun nuovo vincolo, non potrà prendere parte ad alcuna attività federale.

Nel momento in cui detto atleta decidesse di tesserarsi nuovamente a FISR, potrà farlo soltanto previo pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla società sportiva titolare del precedente vincolo.

Per Action, Artistico e Hockey Pista:

Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione, il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 50% . Dopo un periodo di inattività protratta per due anni non è più dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

Per i Hockey in Line:

Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione sportiva, il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 60%.

Dopo un periodo di inattività protratta per due anni il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 30%.

Dopo un periodo di inattività protratta per tre anni non è più dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

### **3.4 Trasferimento all'estero di atleti in scadenza di vincolo (settore Hockey in Line)**

Nel caso di richiesta di trasferimento all'estero è dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

In questo caso, FISR non autorizzerà il trasferimento all'estero se non in presenza di quietanza dell'avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica oppure dal modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente

### **3.4 Scioglimento del vincolo disciplinati dall'art. 20 del Regolamento Organico**

Nei casi di scioglimento del vincolo ex art. 20 del Regolamento Organico, il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato moltiplicando i punti acquisiti da un atleta come indicato al punto 1 della presente delibera per il valore del punto fissato in 10,00 euro per Action e Artistico, 120 euro per Hockey Pista e di 90 euro per Hockey in Line.